DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1989

recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci ai prodotti soggetti al trattato CECA importati dalla Spagna

(89/372/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 33,

vista la proposta della Commissione,

considerando che lo smantellamento progressivo dei dazi doganali spagnoli ha notevolmente facilitato l'accesso al mercato spagnolo che in precedenza era fortemente protetto; che, per contro, le riduzioni progressive dei dazi doganali applicabili alla importazione di prodotti industriali spagnoli nella Comunità a dieci hanno un impatto economico relativamente modesto dato il livello non molto elevato dei dazi doganali di base;

considerando che è opportuno ridurre il disavanzo della bilancia commerciale della Spagna;

considerando che i prodotti soggetti al trattato CECA, importati dal Portogallo, beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità a dieci;

considerando che, per ragioni di semplificazione e di uniformità, è opportuno che i prodotti soggetti al trattato CECA siano disciplinati dalle medesime disposizioni dei prodotti soggetti al trattato CEE ai fini dell'applicazione dei dazi doganali residui all'importazione dalla Spagna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci, a norma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ai prodotti soggetti al trattato CECA, importati dalla Spagna, è totalmente sospesa.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDONEZ